

TRACCIA 1

Tizia, legata da una relazione sentimentale e di convivenza con Caia, da oltre dieci anni, ha proposto dinanzi al Tribunale per i minorenni, domanda di adozione della minore Sempronia, nata da Caia, ai sensi dell'art. 44, 1° comma della legge 4 maggio 1983, n. 184, esponendo che: la bambina era il frutto di un progetto genitoriale, maturato e realizzato con la propria compagna di vita, più giovane della ricorrente e per tale ragione scelta di comune accordo al fine della gravidanza ottenuta con una tecnica di procreazione medicalmente assistita effettuata in Spagna; che la bambina era sempre vissuta sin dalla nascita con la ricorrente e la sua compagna, in un contesto familiare e di relazioni scolastiche e sociali analogo a quello delle altre bambine della sua età, nel quale sono presenti anche i nonni e alcuni familiari della ricorrente. Il Tribunale con sentenza del 2014, su difforme parere del p.m., ha disposto farsi luogo all'adozione.

A seguito dell'impugnazione proposta dal p.m. minorile la corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado.

Dica il candidato, redigendo parere se le decisioni siano conformi o non agli orientamenti giurisprudenziali più attuali e condivisi, dando atto di eventuali orientamenti divergenti e delle relative argomentazioni.

TRACCIA 2

Il pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni chiede dichiararsi lo stato di adottabilità di un minore, nato in Ucraina ove era stato formato un atto di nascita che lo indicava come figlio dei coniugi Tizio e Caia, atto del quale era stata chiesta la trascrizione in Italia. I coniugi erano stati sottoposti a procedimento penale per il delitto di alterazione di stato, sospettandosi la non veridicità della loro dichiarazione di nascita, in quanto la moglie aveva subito un intervento di isterectomia nel 2010 e il marito era affetto da oligo-spermia. I coniugi dichiarano davanti al tribunale che effettivamente il bambino era stato generato grazie a surrogazione di maternità conformemente alla legge ucraina, che consente tale pratica. Il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità, dispone il collocamento del minore osservando cge la pratica della maternità surrogata, così come la fecondazione eterologa, in Italia è vietata dalla L. 19 febbraio 2004, n. 40, articolo 14; che la legge ucraina consente tale pratica a condizione che gli ovociti non appartengano alla donna che esegue la gestazione e che almeno il 50% del patrimonio genetico del nascituro provenga dalla coppia committente, onde il contratto di surrogazione di maternità concluso con la gestante era nullo anche secondo la legge ucraina; che conseguentemente la denuncia della filiazione era avvenuta in frode alla disciplina dell'adozione; che i coniugi Tizio e Caia avevano da tempo superato l'età in cui è consentita l'adozione di un neonato, e inoltre per tre volte erano state in precedenza respinte loro domande di adozione per "grosse difficoltà nella elaborazione di una sana genitorialità adottiva".

Dica il candidato, redigendo parere o se del caso appello, se le decisioni siano conformi o non agli orientamenti giurisprudenziali più attuali.

TRACCIA 3

Il tribunale di XXX ha condannato Tizio al pagamento di somme, anche a titolo risarcitorio, in favore di Caia Dall'unione tra Tizio e Caia erano nati (nel 1971) due figli, che il convenuto non aveva riconosciuto e dei quali si era del tutto disinteressato, avendoli abbandonati e avendo fatto mancare loro l'assistenza morale e materiale. Tizio è stato quindi condannato a corrispondere a Caia l'importo di euro 132.000,00, come rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei figli e ai figli l'importo di euro 100.000,00 per ciascuno, a titolo risarcitorio per la lesione del diritto

fondamentale inerente la qualità di figli (utilizzando come parametro le tabelle del Tribunale di Milano del 2009 relative alla perdita del rapporto parentale e come base di calcolo l'importo mensile di euro 250,00 per un periodo di ventidue anni ritenuto necessario per il mantenimento di un figlio dalla nascita fino al raggiungimento dell'indipendenza economica).

Dica il candidato, redigendo parere, o se del caso appello, se le decisioni siano conformi o non agli orientamenti giurisprudenziali più attuali.

TRACCIA 4

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni chiede di accertare l'applicabilità della Convenzione dell'Aja del 25.10.1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, su istanza proposta dal padre, che aveva lamentato la sottrazione del figlio dalla sua residenza abituale da parte della madre, che lo aveva condotto in Italia senza il suo consenso. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, ritenuto insussistenti i presupposti, rigetta il ricorso. Infatti i genitori, erano entrambi cittadini italiani, ma il bambino era nato vissuto i primi mesi in Olanda, dove lavoravano entrambi i genitori. Successivamente il padre ha avuto una buona opportunità di lavoro in Inghilterra. La famiglia programmava allora di trasferirsi nella capitale inglese, ed i coniugi prendevano in locazione un appartamento, firmando entrambi il contratto. Il marito si trasferiva ma la madre tornava in Italia con il bambino per trascorrere le festività natalizie con la famiglia d'origine. La donna accertava di avere problemi alla tiroide, e si sottoponeva ad intervento chirurgico. Il marito consentiva che il bambino rimanesse con la madre in Italia, dove poteva anche profittare delle cure dei nonni materni. La vicenda si protraeva per diversi mesi. La madre non raggiungeva il coniuge e promuoveva il giudizio di separazione personale dei coniugi, in Italia. Il marito contestava la sottrazione internazionale del bambino, proponendo la tesi che, data la tenera età del bambino, non poteva parlarsi di residenza abituale del piccolo in Italia, dove era giunto solo a titolo precario. La residenza abituale del minore dovrebbe stimarsi in base a quello che era l'intendimento dei genitori, i quali volevano la residenza della famiglia in Inghilterra.

Dica il candidato, redigendo parere, e se del caso ricorso per cassazione, se la decisione sia conformi o non agli orientamenti giurisprudenziali più attuali in tema di interpretazione della nozione di "residenza abituale", ai sensi della legge n. 64 del 1994 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970)